

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1988

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 27 gennaio 1960 (Stampato n. 146)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(ANDREOTTI)

Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali  
e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 1° febbraio 1960*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1959, sono trasferite a carico dello Stato:

*a)* le quote di concorso dei Comuni nelle spese di gestione dei servizi antincendi, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1951, n. 338;

*b)* le spese sostenute dalle Provincie per i locali degli uffici di prefettura, per l'alloggio dei prefetti, per i locali degli uffici provin-

ciali, dei commissariati e delle delegazioni suburbane di Pubblica sicurezza e degli uffici distaccati di Pubblica sicurezza istituiti nei Comuni già sedi di sottoprefettura.

ART. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese per la fornitura dei locali e per ogni inerente servizio attualmente gravante sulle Provincie per quanto riguarda:

- a) l'accasermamento dei Vigili del fuoco;
- b) gli Uffici di leva;
- c) gli Archivi di Stato

ART. 3.

Qualora gli uffici e i servizi di cui ai precedenti articoli 1 lettera b) e 2 siano alloggiati in locali o stabili presi in affitto dalle Provincie, lo Stato subentra a queste nei relativi contratti con effetto dalle date rispettivamente previste nei precedenti articoli 1 e 2. Nel caso invece di locali o stabili di proprietà delle Provincie, ferma restando la loro attuale destinazione fino a quando non sia diversamente provveduto d'intesa fra le parti, lo Stato corrisponde alle Provincie stesse, dalle rispettive date predette, un congruo canone di affitto.

ART. 4.

Per la costruzione di edifici da adibire agli usi di cui ai precedenti articoli 1, lettera b, e 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle Provincie i mutui occorrenti. Ai sensi dell'articolo 75 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, la Cassa depositi e prestiti può accettare in garanzia dei detti mutui la delegazione delle annualità, dei contributi, dei concorsi o canoni dovuti dallo Stato alle Provincie interessate per la fornitura dei locali di cui al precedente comma.

Qualora i cespiti delegabili ai sensi del comma precedente non siano sufficienti, ovvero ne venga per qualsiasi causa a mancare in tutto o in parte la realizzazione, e gli Enti mutuatari non abbiano possibilità di prestare la garanzia con altri cespiti delegabili ai sensi del precitato articolo 75, la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata, con decreto del Ministro del tesoro, emesso ai fini del presente articolo di concerto con quelli dell'interno e delle fi-

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nanze, ad accettare in garanzia, per la somma necessaria, delegazioni sul provento dell'addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

## ART. 5.

Fino a quando non sia diversamente disposto, la fornitura dei locali per gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale è a carico delle Provincie. Nulla è innovato per quanto riguarda le altre prestazioni a cui le Provincie sono obbligate dalle leggi vigenti nei confronti del medico provinciale e del veterinario provinciale.

## ART. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1960 sono a carico dello Stato le medaglie di presenza e le indennità di trasferta per i membri della Giunta provinciale amministrativa, in tutte le sue sezioni e sedi, nonché del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.

La relativa misura sarà determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro.

## ART. 7.

Con inizio dal 1° luglio 1959 lo Stato contribuisce con gli stanziamenti di cui ai commi seguenti alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, escluse quelle relative alla costruzione degli edifici scolastici, per le quali si applicano le disposizioni di legge sulla particolare materia.

Il contributo dello Stato è fissato agli effetti del precedente comma:

per l'esercizio 1959-60 in lire 8 miliardi a favore dei Comuni e in lire 2 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1960-61 in lire 16 miliardi a favore dei Comuni e in lire 4 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1961-62 in lire 24 miliardi a favore dei Comuni e in lire 6 miliardi a favore delle Provincie;

per l'esercizio 1962-63 in lire 32 miliardi a favore dei Comuni e in lire 8 miliardi a favore delle Provincie.

Per gli esercizi successivi l'ammontare del contributo dello Stato sarà determinato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, tenendo conto dell'incremento delle spese a cui lo Stato contribuisce ai sensi del presente articolo, e comunque in

misura non inferiore a quella prevista dal comma precedente per l'esercizio 1962-63. La suddivisione del contributo fra Comuni e Province verrà effettuata in proporzione delle spese rispettivamente sostenute dai Comuni e dalle Province nel corso del biennio precedente.

ART. 8.

I contributi previsti dall'articolo precedente sono ripartiti:

a) tra i Comuni, per metà in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali elementari e medie esistenti nel territorio di ciascun Comune ed ai cui servizi siano tenuti a provvedere i Comuni; per metà in proporzione al numero degli abitanti residenti in ciascun Comune in età compresa tra il sesto anno ed il quattordicesimo anno compiuti;

b) tra le Province, per tre quarti in proporzione al numero degli alunni iscritti alle scuole statali dell'ordine medio esistenti nel territorio di ciascuna Provincia ed ai cui servizi siano tenute a provvedere le Province; per un quarto in proporzione della popolazione residente in ciascuna Provincia.

Ai soli effetti del riparto dei contributi ai Comuni, gli iscritti alle scuole elementari statali dei territori montani e delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dall'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nelle classi che hanno meno di 15 iscritti, si considerano essere almeno in numero di 15 per ogni classe.

Per il primo quadriennio di applicazione della presente legge, nella ripartizione dei contributi previsti dal precedente articolo si fa riferimento:

1°) per quanto riguarda gli alunni, al numero degli iscritti alle scuole statali alla data del 31 dicembre 1959, in base agli accertamenti del Ministero della pubblica istruzione;

2°) per quanto riguarda la popolazione, ai dati del censimento ufficiale 1951 pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

A partire dal 1° luglio 1963 la ripartizione dei contributi verrà fatta

1°) per quanto riguarda gli alunni, con riferimento al numero degli iscritti, accertato dal Ministero della pubblica istruzione di triennio in triennio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente all'inizio di ogni triennio, a cominciare dal 31 dicembre 1962;

2°) per quanto riguarda la popolazione, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento ufficiale, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.

## ART. 9.

Per ciascun esercizio il Ministro del tesoro, di concerto con quelli dell'interno e della pubblica istruzione, provvede con suo decreto ad assegnare ai Comuni ed alle Provincie i contributi spettanti a ciascun Ente a norma degli articoli 7 e 8.

Gli importi relativi sono iscritti nei bilanci di previsione dei Comuni e delle Provincie. In apposito allegato ai bilanci stessi dovrà essere specificato l'impiego del contributo statale in spese attinenti l'istruzione pubblica.

Il pagamento dei contributi è eseguito entro il mese di gennaio di ciascun anno. Sull'importo degli stessi lo Stato non può disporre trattenute per la estinzione di eventuali debiti dei Comuni e delle Provincie se non per rettifica di errori inerenti alla ripartizione dei contributi medesimi.

## ART. 10.

A decorrere dall'esercizio 1960-61 lo Stato corrisponderà alle Provincie per ciascun chilometro di strada comunale o di bonifica classificata tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge 12 febbraio 1958, n. 126, un contributo annuo di lire 300 mila a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ordinaria.

L'ammontare dei contributi dovuti a ciascuna Provincia per il titolo di cui al comma precedente sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, in proporzione al chilometraggio delle strade già comunali, o di bonifica, che risulteranno classificate tra le provinciali successivamente alla entrata in vigore della legge citata, con provvedimenti emanati entro il 30 giugno dell'esercizio precedente. Dal computo della percorrenza ammissibile a contributo verrà detratta quella delle strade già classificate provinciali anteriormente alla entrata in vigore della legge citata, e che successivamente siano state assunte in diretta e totale manutenzione da parte dell'Azienda autonoma strade statali a seguito di nuova classificazione disposta entro il 30 giugno dell'esercizio precedente.

Il pagamento dei contributi alle singole Provincie verrà eseguito in due rate uguali, rispettivamente entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ciascun esercizio.

ART. 11.

È stabilito al 30 giugno 1964 il termine entro il quale il Ministro dei lavori pubblici procederà, nei modi previsti dall'articolo 5 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, alla classificazione fra le strade provinciali delle strade attualmente comunali che risultino comprese nei piani formati, per ciascuna Provincia, ai sensi dell'articolo 16 della legge citata e comprendenti le strade aventi i requisiti di strade provinciali.

Per ognuno degli esercizi 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64 il Ministro dei lavori pubblici provvederà alla classificazione di nuove strade provinciali per una percorrenza pari, in ciascuna Provincia, alla quinta parte del chilometraggio totale delle strade comunali comprese in ognuno dei piani di cui all'articolo 16 della citata legge, computandosi sul primo esercizio la percorrenza delle strade anticipatamente classificate tra le provinciali ai sensi dell'articolo 17 di detta legge.

In deroga a quanto stabilito con l'articolo 12 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, i provvedimenti di classificazione di nuove strade provinciali hanno effetto dal 1° luglio successivo alla data di emanazione del decreto di classificazione.

ART. 12.

Sono esenti dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione i lavori che verranno eseguiti dalle Provincie in applicazione della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la sistemazione delle strade comunali e provinciali comprese nei piani previsti dall'articolo 16 della legge predetta.

ART. 13.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a trasformare in nuovi prestiti ammortizzabili in 35 anni, dal 1° gennaio 1960, i mutui concessi ai Comuni e alle Provincie per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso.

Restano fermi il saggio di interesse e tutte le altre condizioni della concessione originaria.

ART. 14

L'onere per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei Comuni non capoluogo di Provincia per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione,

## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

relativi agli esercizi finanziari fino ai 1958 incluso, è assunto dallo Stato a partire dal 1° gennaio 1959.

La validità delle delegazioni rilasciate dai Comuni anzidetti a garanzia dei mutui di cui al primo comma cesserà con l'emissione del decreto con cui il Ministro del tesoro assumerà l'onere di cui al comma stesso.

## ART. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1961, sono abolite:

a) le addizionali a favore delle Provincie e dei Comuni all'imposta erariale sul reddito agrario, istituite con l'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nonché le eventuali eccedenze;

b) l'imposta sulle vetture e sui domestici;

c) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;

d) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

e) le prestazioni d'opera contemplate dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

## ART. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1970, oltre alle quote del 7,50 per cento, dell'1 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, attribuite rispettivamente ai Comuni, ai Comuni montani ed alle Provincie con gli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, viene prelevata una quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra i Comuni, e pari quota dell'1 per cento per un fondo da ripartirsi come appresso fra le Provincie.

Tali fondi, a disposizione del Ministero delle finanze, sono destinati a compensare la perdita subita da ciascun ente per effetto dell'abolizione delle addizionali sul reddito agrario e relative eventuali eccedenze, di posta dal precedente articolo.

L'Intendenza di finanza, in base alle somme accertate, per i titoli di cui al precedente comma, risultanti dal verbale di chiusura del conto relativo all'esercizio 1960, determina in via provvisoria la somma spettante ad ogni ente e ne cura l'erogazione in due rate scadenti nei mesi di maggio e di ottobre, salvo conguaglio sulla base delle risultanze del conto consuntivo dello stesso esercizio 1960.

I fondi necessari alle erogazioni anzidette verranno forniti alle Intendenze di finanza con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Le somme eventualmente residue affluiranno al bilancio dello Stato.

ART. 17.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, sono da considerarsi Comuni montani, oltre quelli già indicati, tutti i Comuni considerati tali in base all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I Comuni classificati parzialmente montani in virtù della legge 30 luglio 1957, n. 657, partecipano al riparto limitatamente alla popolazione residente nella parte del territorio classificata montana.

Nulla è innovato per quanto riguarda le quote del 7,50 per cento e del 2,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, rispettivamente spettanti ai Comuni e alle Province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

ART. 18.

L'accertamento e la determinazione della base imponibile per l'imposta di famiglia sono distinti ed autonomi da quelli riguardanti i tributi erariali.

Nella determinazione dell'imponibile, di cui all'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è data facoltà ai Comuni di applicare, con deliberazione del Consiglio comunale, coefficienti di riduzione, fino ad un massimo del 50 per cento, per i redditi da lavoro dipendente, per i redditi degli artigiani e dei coltivatori diretti, in relazione alla parte di reddito riguardante il lavoro manuale, con possibilità di graduazione del beneficio in ragione inversa all'ammontare del reddito e di fissare limiti oltre i quali è escluso detto beneficio.

ART. 19

Con effetto dal 1° gennaio 1961, la facoltà ai Comuni ed alle Province di sovrimporre sui redditi dei terreni e dei fabbricati, di cui all'articolo 254 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 set-



## III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è esercitata con l'osservanza dei seguenti limiti:

a) fino a lire 30 per ogni 100 lire di reddito imponibile rivalutato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356, per la sovrimposta sui redditi dei terreni;

b) fino a lire 9 per i Comuni ed a lire 11 per le Province per ogni 100 lire di reddito imponibile, per la sovrimposta sui redditi dei fabbricati.

## ART. 20.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1961, gli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente articolo:

« I Comuni e le Province possono applicare i singoli tributi con aliquote non superiori al massimo fissato legislativamente per ogni tributo.

Quando non sono in grado di raggiungere il pareggio dei loro bilanci, possono essere autorizzati ad applicare eccedenze, oltre le aliquote massime, purché, contemporaneamente:

a) vengano applicati tutti i tributi contemplati dalle norme vigenti, con le rispettive aliquote massime;

b) per i Comuni, vengano applicate addizionali all'imposta sul valore locativo od a quella di famiglia, fino ai due decimi di esse, e all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni fino a centesimi cinquanta per i redditi di categoria B) e fino a centesimi quaranta per quelli di categoria C/1), per ogni cento lire d'imponibile;

c) per le Province, vengano aumentate le aliquote dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, fino a lire 1,75 per cento sui redditi di categoria B) ed a lire 1,40 per cento sui redditi di categoria C/1).

A tutti gli effetti di legge, le addizionali di cui alla lettera b) e le aliquote fino al limite fissato dalla lettera c) del secondo comma si intendono comprese entro il limite delle aliquote massime ».

## ART. 21.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, l'attribuzione ai Comuni ed alle Province delle quote di partecipazione all'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della

legge 2 luglio 1952, n. 703, è subordinata all'applicazione, anche con aliquote inferiori al limite massimo:

a) per i Comuni, dell'imposta di famiglia, delle imposte sui consumi, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

b) per le Province, delle sovrimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

#### ART. 22.

Alle scadenze fissate per il pagamento delle quote spettanti ai Comuni ed alle Province sul provento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1, 3 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sul fondo costituito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, nonché sui tre quinti del provento dell'addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e successive modificazioni, il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare acconti provvisori, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

Per i pagamenti totali o parziali delle quote di cui al precedente comma, si provvede con ordini di accreditamento, qualunque ne sia l'importo, anche in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

#### ART. 23.

Con effetto dal 1° gennaio 1961, gli articoli 299, 306, 314, 316, 317, 320, 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, sono modificati come segue:

L'ultimo comma dell'articolo 299 è così sostituito:

« Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette è data dalla

Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa ».

Il quarto comma dell'articolo 306 è soppresso.

Il quinto comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« Spetta alla Giunta provinciale amministrativa di autorizzare, in caso di accertata necessità, l'applicazione di eccedenze fino a lire 10 sull'aliquota massima della sovrimposta sui terreni per i Comuni e per le Province ».

L'articolo 314 è così sostituito:

« I Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere ed iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per la sanità e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

La detta percentuale può essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'Autorità scolastica, all'Opera nazionale maternità e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini, gestiti da opere pie o altri enti pubblici ».

L'ultimo comma dell'articolo 316 è così sostituito:

« Per i Comuni e le Province che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative già ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314 ».

Il primo comma dell'articolo 317 è così sostituito:

« Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, è iscritta, in apposita categoria, una

somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime dei tributi non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio ».

Il secondo comma dell'articolo 320 è così sostituito:

« Qualora trattisi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente, per le Provincie che applicano eccedenze superiori a lire 10 sulla aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni sono deferite alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa ».

L'articolo 332 è così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, i bilanci dei Comuni che non possono conseguire il pareggio economico, nonostante la applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306 ».

Il comma quinto è sostituito dal seguente:

« Può infine autorizzare ulteriori eccedenze: sulla sovrimposta terreni in misura non superiore a lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile, sulle imposte, sulle tasse e sui contributi in misura tale che, con le eccedenze previste dall'articolo 306, non superi complessivamente il limite del 100 per cento delle tariffe massime, esclusi i tributi indicati nel sesto comma del citato articolo 306, nonché l'imposta sul bestiame, ai sensi della legge 3 maggio 1955, n. 389, e l'imposta di consumo sul vino, ai sensi della legge 18 dicembre 1959, n. 1079 ».

L'articolo 336 è così sostituito:

« Le Provincie che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste nell'articolo 306, non conseguano il pareggio economico del bilancio, possono essere autorizzate dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ad applicare ulteriori aumenti di tributi fino ad un massimo di lire 5 per ogni 100 lire di reddito imponibile per la sovrimposta sui terreni e fino al 50 per cento per le altre imposte e tasse, esclusa l'applicazione di eccedenze alle aliquote massime per l'addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni ».

## ART. 24.

Con la deliberazione di approvazione del bilancio preventivo, le Province hanno facoltà di disporre, nei confronti dei terreni esenti dall'imposta sul reddito dominicale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'applicazione della sovrimposta sul reddito dei terreni, e relative eventuali eccedenze, con aliquote inferiori a quella applicate per gli altri terreni.

Tale facoltà può essere esercitata fino ad una riduzione massima del 50 per cento in base ad una ripartizione dei Comuni censuari in classi determinate con riferimento al livello medio di produttività dei terreni esenti dall'imposta erariale, ripartizione da adottarsi con deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i competenti Ispettorati agrario e forestale.

## ART. 25.

Dopo il secondo comma dell'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Nei regolamenti potranno essere altresì previste, limitatamente ai locali destinati ad uso esclusivo di abitazione, esenzioni per gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano e riduzioni sino ad un massimo del 50 per cento per gli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di tre vani oltre i servizi ».

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 26.

I Comuni e le Province, che nel 1960 hanno applicato la sovrimposta sul reddito dei terreni con aliquota inferiore a quella massima prevista dall'articolo 19 della presente legge, potranno, per un decennio, a decorrere dal 1° gennaio 1961, eccedere le aliquote massime previste per gli altri tributi purché applichino per la sovrimposta sul reddito dei terreni almeno l'aliquota in atto nel 1960.

## ART. 27.

I Comuni e le Province che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superio-

re al limite massimo fissato, con inizio dal 1° gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessità e nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.

## ART. 28.

Con inizio dell'esercizio 1961 l'applicazione di eccedenze sulla sovrimposta terreni, agli effetti dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1958, n. 80, richiamata dalla legge 30 luglio 1959, numero 558, deve essere in misura non inferiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile, per i Comuni e per le Province.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, le eccedenze di cui al comma precedente devono essere applicate in misura non inferiore alla metà di quelle stabilite dal precitato comma per gli altri Comuni

## ART. 29.

I Comuni e le Province sono tenuti ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutti i beni patrimoniali, mobili ed immobili, ed a provvedere a nuova valutazione con deliberazione dei rispettivi Consigli.

A mente di detta ricognizione, dovranno essere aggiornati i relativi inventari, con indicazione della destinazione e dell'eventuale reddito.

Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma è di un triennio per le Province ed i Comuni capoluogo di provincia e di un biennio per gli altri Comuni, dalla entrata in vigore della presente legge. Per gli adempimenti di cui al secondo comma, il termine è di mesi sei dalla comunicazione di approvazione della delibera da parte della Giunta provinciale amministrativa.

## ART. 30.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà per 19 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60

riguardante il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso; e per la parte rimanente con una quota del maggior gettito derivante dall'applicazione delle legge 18 dicembre 1959, n. 1070, recante nuove disposizioni in materia di imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle relative modificazioni di bilancio.

ART. 31.

I Comuni e le Provincie sono autorizzati a sostituire con delegazioni sul gettito della imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale e, in mancanza, con delegazioni sulle somme loro dovute dallo Stato a titolo di partecipazione al gettito della imposta generale sull'entrata, le delegazioni già rilasciate sulle addizionali all'imposta sui redditi agrari.

ART. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge.